

S T A T U T O

Art. 1 - E' costituita un'associazione culturale denominata

"COLONOS"

Essa ha sede in Lestizza, fr. Villacaccia in via Giovanni da Udine n. 8.

Art. 2 - Scopo dell'Associazione è quello di promuovere la conoscenza della lingua e della cultura friulana in tutte le sue espressioni, con particolare riferimento ai valori della civiltà contadina e alla sperimentazione di nuovi orizzonti culturali, favorendo il contatto e lo scambio con il mondo delle altre minoranze linguistiche e con altri universi culturali significativi, attraverso l'organizzazione di eventi, manifestazioni artistiche, convegni, attività editoriali nonché la produzione di opere teatrali, musicali, audiovisive e di altro genere.

Art. 3 - L'Associazione si intende costituita da quanti intervenuti nell'atto costitutivo e da quanti, avendo i requisiti prescritti, vi aderiranno in seguito secondo le modalità previste all'art. 5.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - L'associazione è senza scopo di lucro.

Art. 5 - Gli associati si distinguono in soci fondatori, ordinari, aderenti e onorari.

Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alla firma

dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono soci ordinari le persone che facciano apposita domanda al Consiglio Direttivo e che versino la quota annuale di associazione, salvo rigetto motivato dal Consiglio stesso entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.

Sono soci aderenti coloro che, in quanto fruitori delle attività e dei servizi organizzati dall'Associazione, versino la quota annuale di associazione.

Sono soci onorari coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze nel campo della cultura friulana o del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I soci aderenti e quelli onorari possono partecipare all'attività sociale dell'Associazione, ma senza responsabilità personale e senza diritto di voto attivo e passivo.

E' lasciato ai soci fondatori, d'intesa con il Consiglio Direttivo, il compito di nominare le persone incaricate della direzione artistica delle manifestazioni.

Il numero degli associati è illimitato.

Art. 6 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, mancato versamento della quota associativa annuale o per indegnità (la decadenza da associato per indegnità è provvisoriamente sancita dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dalla prima assemblea degli associati in ordine di tempo).

Art. 7 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle

quote versate, dai contributi di legge e da ogni eventuale liberalità.

Art. 8 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 - L'assemblea si riunisce una volta ogni anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio, per stabilire l'ammontare annuo della quota associativa e per deliberare su ogni altro argomento posto alla sua competenza dal Consiglio Direttivo.

Può essere convocata in seduta straordinaria con decisione presa a maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Le convocazioni devono essere fatte mediante lettera raccomandata spedita almeno una settimana prima della data fissata per la convocazione.

Art. 10 - L'assemblea degli associati è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; l'associato può farsi rappresentare da un altro associato di sua fiducia con delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il

il numero dei presenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 11 - L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica o nell'ordine dal Segretario o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario e due Scrutatori tra gli associati presenti.

Art. 12 - L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo composto da cinque membri ed il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti saranno associati che ottengono nelle rispettive votazioni il maggior numero di preferenze e alla data dell'assemblea abbiano conseguito la maggiore età.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti hanno durata triennale ed i membri di questi organi sono rieleggibili.

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi consiglieri a maggioranza assoluta il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, che possono compiere, singolarmente o collettivamente, tutti gli atti necessari al conseguimento dello scopo dell'associazione senza una delega specifica da parte del Consiglio Direttivo.


La firma degli atti spetta al Presidente, il quale può delegare a ciò il Segretario.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte



Ugo Meloni
Marco
Venturoli
Mionetti Claudio

Federico Rossi
Giovanni
Antonio



all'anno per convocazione del Presidente o del Segretario e ogni qualvolta venga fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi componenti e prende le sue decisioni a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono valide se prese in presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 16 - Il componente del Consiglio Direttivo che per più di tre volte consecutive non fosse presente alle riunioni senza giustificato motivo, potrà essere dichiarato provvisoriamente decaduto dalla carica dal Consiglio Direttivo stesso e sostituito dal primo dei consiglieri non eletti. Il provvedimento potrà diventare esecutivo con la ratifica dell'assemblea degli associati nella sua prima adunanza.

Art. 17 - Sono di competenza del Consiglio Direttivo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

Art. 18 - Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza è sostituito dal Segretario ed in caso di sua mancanza dal Consigliere più anziano.

Art. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare la regolare amministrazione dell'associazione; deve assistere alle assemblee degli associati e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed esprimere pareri sulle proposte e

delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile.

E' costituito dai beni mobili ed immobili, dai lasciti e dai fondi di riserva di proprietà dell'associazione. In caso di scioglimento deve essere devoluto a fini culturali di pubblica utilità.

Art. 21 - I proventi annuali dell'associazione sono costituiti dalle quote sociali, dagli introiti delle diverse iniziative, nonché dai contributi di Enti pubblici e privati.

Art. 22 - I proventi annuali servono a coprire le spese amministrative e organizzative dell'associazione.

Art. 23 - Per procedere a eventuali modifiche del presente statuto si deve convocare un'assemblea straordinaria degli associati con le modalità previste all'art. 10 e alla presenza di un notaio, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli iscritti e con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 24 - L'eventuale scioglimento dell'associazione deve essere deliberato da un'assemblea straordinaria degli associati con le stesse modalità dell'art. 23.

Federico Rossi

Francesco Miele

Salvatore Russo

Luigi Medeiros

Marco Frattaglia

Venturoli

Moretti Claudio



[Handwritten signature]

ndivisi-

i e dai

caso di

pubbli-

stitui-

inzi-

e ammi-

esente

degli

resen-

terzi)

terz)

ve es-

ociati

Lo ...: finale atto

l'Associazione

l. n. 2 GEN 1997

[Handwritten signature]